



**COMUNE DI CAMPONOGARA**  
**Provincia di Venezia**

---

**Piazza Mazzini, 1 - Tel. 041/5139944 - Fax 041/5139938**  
**30010 Camponogara (Venezia)**

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE**

**DI**

**POLIZIA URBANA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di  
Visto di eseguibilità da parte del Comitato Regionale di Controllo di Venezia prot. n.  
Esecutivo dal  
Redatto a Ottobre 1999 a cura del Comando Polizia Municipale

## INDICE

### TITOLO I

#### Disposizioni Generali

Art. 1	Disciplina dei Servizi di Polizia Urbana	pag. 5
Art. 2	Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	pag. 5
Art. 3	Richiesta e rilascio di Concessioni ed Autorizzazioni Comunali	pag. 6
Art. 4	Ostensibilità e validità dei titoli	pag. 7
Art. 5	Sospensione, revoca annullamento d'ufficio e decadenza dei titoli	pag. 8

### TITOLO II

#### Occupazione del suolo pubblico, privato o aperto al pubblico transito

Art. 6	Divieto di occupazione del suolo pubblico o aperto al pubblico	pag. 8
Art. 7	Domande per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico transito	pag. 9
Art. 8	Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 9
Art. 9	Concessioni per occupazioni permanenti del suolo pubblico	pag. 9
Art.10	Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante	pag. 9
Art. 11	Fiere, mercati e sagre	pag. 10
Art. 12	Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili ed interventi di manutenzione	pag. 11
Art. 13	Occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico: diniego	pag. 11
Art. 14	Divieto di giochi sul suolo pubblico	pag. 11
Art. 15	Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni e/o concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o aperto al pubblico transito	pag. 12
Art. 16	Polizza fideiussoria per le occupazioni dovute a cantieri e lavori	pag. 12
Art. 17	Installazione tende solari	pag. 13
Art. 18	Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari	pag. 14
Art. 19	Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro	pag. 14
Art. 20	Esposizione di derrate all'esterno dei negozi	pag. 15

### TITOLO III

#### Pulizia, decoro e ordine dell'abitato

Art. 21 Disposizioni generali	pag. 15
Art. 22 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	pag. 16

- 1 -

Art. 23 Pulizia delle aree data in concessione e quelle antistanti i negozi e pubblici esercizi	pag. 16
Art. 24 Estirpamento delle erbe, cura delle siepi, piante e manutenzione dei fossati	pag. 17
Art. 25 Atti contrari al decoro e alla decenza	pag. 17
Art. 26 Manutenzione degli edifici	pag. 17
Art. 27 Deturpamento di edifici pubblici e privati	pag. 18
Art. 28 Distribuzione di manifesti	pag. 18
Art. 29 Cartelli, iscrizioni, targhe, lapidi	pag. 19
Art. 30 Divieto di lavaggio e riparazione veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche	pag. 19
Art. 31 Divieto di esercizio d'attività artigianali in aree pubbliche o aperte al pubblico	pag. 19
Art. 32 Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni	pag. 20
Art. 33 Battitura di panni, coperte e tappeti	pag. 20
Art. 34 Ornamento esterno dei fabbricati	pag. 20
Art. 35 Depositi in proprietà privata	pag. 20
Art. 36 Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni	pag. 21
Art. 37 Manutenzione ed uso di scarichi pubblici e privati	pag. 21
Art. 38 Trasporto di letame, materiale proveniente da espurghi, cose e sostanze maleodoranti	pag. 21
Art. 39 Sgombero della neve e formazione di ghiaccio	pag. 22
Art. 40 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	pag. 22
Art. 41 Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri	pag. 22
Art. 42 Atti vietati	pag. 23
Art. 43 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti	pag. 23

#### TITOLO IV

##### Quiete e sicurezza nel centro abitato

Art. 44 Disposizioni generali	pag. 24
Art. 45 Cortei, cerimonie, riunioni, manifestazioni e processioni	pag. 24
Art. 46 Custodia e detenzione di cani o altri animali	pag. 25
Art. 47 Circolazione di cani ed altri animali in luogo pubblico o aperto al pubblico	pag. 25
Art. 48 Cattura di cani od altri animali	pag. 25
Art. 49 Circolazione e trasporto di animali pericolosi	pag. 26
Art. 50 Molestia agli animali	pag. 26
Art. 51 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone	pag. 26
Art. 52 Impianto ed uso di macchinari	pag. 26
Art. 53 Segnalazioni sonore, sirene e campane	pag. 26

Art. 54 Dispositivi sonori di allarme	pag. 27
Art. 55 Attività rumorose vietate	pag. 27
Art. 56 Attività professionali rumorose, private e incomode	pag. 28
Art. 57 Rilevamento e repressione di attività rumorose	pag. 28
Art. 58 Mestieri girovaghi	pag. 28

- 2 -

Art. 59 Trasporto di oggetti	pag. 29
Art. 60 Deposito di cicli, carrozzelle, carriole	pag. 29
Art. 61 Rovinio di pareti od accessori di fabbricati	pag. 30
Art. 62 Protezione in occasione di lavori	pag. 30
Art. 63 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	pag. 30
Art. 64 Apertura di botole e chiusini	pag. 30
Art. 65 Pitture e verniciature fresche	pag. 30
Art. 66 Esposizioni	pag. 30
Art. 67 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	pag. 31
Art. 68 Carichi sospesi	pag. 31
Art. 69 Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico	pag. 31
Art. 70 Luminarie e cavi elettrici	pag. 31
Art. 71 Uso e manomissione di segnaletica	pag. 32
Art. 72 Detenzione e deposito di materiali infiammabili	pag. 32
Art. 73 Impianti, contatori e bombole di gas	pag. 32
Art. 74 Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza	pag. 33
Art. 75 Altri divieti per la prevenzione d'incendi ed esposizioni	pag. 33
Art. 76 Obblighi in caso d'incendio	pag. 33
Art. 77 Accensione di razzi e fuochi	pag. 34
Art. 78 Utilizzo delle risorse idriche	pag. 34

## **TITOLO V**

### Variazioni di famiglie

Art. 79 Denuncia di variazione di famiglia ed abitazione	pag. 34
Art. 80 Cortei funebri	pag. 34

## **TITOLO VI**

### Commercio fisso ed ambulante - pubblici esercizi - insediamenti produttivi

Art. 81 Obbligo di vendita	pag. 35
Art. 82 Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita	pag. 35
Art. 83 Esposizione dei prezzi	pag. 35
Art. 84 Pesatura delle merci e disciplina degli involucri	pag. 36
Art. 85 Vendita del pane	pag. 36
Art. 86 Carta da avvolgere	pag. 36
Art. 87 Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso	pag. 36

Art. 88 Comportamento degli esercenti il commercio	pag. 37
Art. 89 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	pag. 37
Art. 90 Esalazioni	pag. 37
Art. 91 Uso di contrassegni del Comune	pag. 37
Art. 92 Inseadimento di attività produttive, commerciali e simili	pag. 38
Art. 93 Prescrizioni per l'insediamento	pag. 38
Art. 94 Esercizio di guide pubbliche	pag. 39
Art. 95 Baracche per pubblici spettacoli	pag. 39

- 3 -

## **TITOLO VII**

### Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

Art. 96 Accertamento di violazioni e sanzioni	pag. 39
Art. 97 Sanzioni amministrative accessorie	pag. 40
Art. 98 Sequestro e custodia di mezzi e materiali oggetto di infrazioni	pag. 40
Art. 99 Sospensione di autorizzazioni o concessioni	pag. 41
Art. 100 Ricorsi e contenzioso	pag. 41
Art. 101 Entrata in vigore	pag. 41

### Riferimento Normativo

- Codice Penale
- Codice di procedura Penale
- Codici Civile
- Codice di procedura Civile
- Codice della Strada
- Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
- Testo Unico Legge Comunale e Provinciale (per la parte rimasta in vigore )
- Legislazione Commercio fisso e ambulante
- Normativa prevenzione incendi
- Normativa Pubblici esercizi
- Normativa in materia di edilizia
- Normativa prevenzione infortuni
- Usi e consuetudini
- Cenni di Polizia Mortuaria
- Normativa Pesi e Misure
- Normativa Inquinamento
- Asporto e raccolta rifiuti
- Legge 689/81

## **TITOLO I**

### Disposizioni generali

#### **Art. 1** - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana è disciplinato dalle norme statali e regionali vigenti in materia, dal presente regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale competente per legge, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti alla stessa dalle leggi e regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si fa' esplicito riferimento ai luoghi pubblici, le disposizioni si riferiscono e quindi si applicano anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono le facoltà di esercitare determinate attività o che consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini: concessione o autorizzazione e sono considerati sinonimi i termini: licenza o permesso.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

#### **Art. 2** - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità locale di Pubblica Sicurezza e Sanitaria, con i poteri e le responsabilità attribuiti dalle vigenti norme di legge, vigila sull'espletamento del Servizio di Polizia Urbana e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo che non spettino ai preposti e responsabili degli uffici, in base al disposto dell' art. 3 del D.Leg.vo 03/02/1993 n. 29 e successive modifiche e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il servizio di Polizia Urbana è svolto dalla Polizia Municipale e dagli altri funzionari e/o agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a termini di legge o regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni impartite dall'Autorità comunale e/o dai responsabili preposti ai diversi uffici e servizi e di accertare determinati fatti.

Salvo quanto disposto dall' art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i Pubblici Ufficiali di cui al comma precedente hanno la facoltà di

accedere, nelle forme prescritte dalle norme di legge e regolamento, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale, destinati all'esercizio di attività per le quali è prevista l'autorizzazione o la concessione comunale, al fine di assicurarsi dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti o dall'Autorità comunale.

Per l'accertamento dei fatti costituenti reato e per il compimento dell'attività di polizia Giudiziaria, si osservano le norme vigenti in materia, contenute nel Codice di Procedura Penale.

- 5 -

### **Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni comunali.**

Le richieste dei titoli previsti dal vigente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con domanda motivata in regola con le norme in materia di imposta di bollo, sottoscritte dal richiedente o dai richiedenti e corredata dai documenti prescritti o, in loro sostituzione, dell'apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della L. 04/01/1968 n. 15 e successive integrazioni (L. 191/98).

Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato dal protocollo del Comune, nel rispetto dei termini previsti per legge o regolamento per ciascun procedimento, salvo casi particolari di urgenza e/o impedimento.

Per decidere in merito all'istanza, il Sindaco o il preposto e responsabile dell'ufficio o Servizio competente per materia, nel caso di nomina di preposti e responsabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 25/03/1993 n. 81 e dell'art. 6, comma 3° e 3/bis della L. 127/97, come modificata dalla L. 191/98, possono avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e possono assumere informazioni e disporre accertamenti, nell'ambito della propria competenza.

Il Sindaco od il preposto e responsabile dell'Ufficio e/o Servizio competente per materia, se nominato prima di adottare la decisione sull'istanza, ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare e/o regolarizzare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, prima di provvedere al rilascio od al diniego dell'autorizzazione o della concessione.

Tale termine può essere stabilito da un minimo di quindici fino ad un massimo di sessanta giorni, in relazione alla complessità della documentazione da produrre e/o da integrare ad ai tempi per il suo ottenimento da parte del richiedente.

In casi eccezionali ed in particolare quando, per l'utilizzazione del titolo o provvedimento concessorio od autorizzativo, si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori, tale termine può essere prorogato congruamente, entro il limite massimo consentito per legge.

I titoli o provvedimenti autorizzativi e/o concessori sono rilasciati con atto scritto, sottoscritto dai proposti e responsabili degli Uffici e/o servizi competenti per materia ed in caso della loro mancata nomina, dal Direttore Generale dal Sindaco, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultimo, in qualità di Ufficiale di Governo e capo dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme dell'ordinamento interno dell'Ente.

I titoli s'intendono accordati, una volta concessi:

- a) Personalmente al titolare menzionato negli stessi, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare da altra persona;
- b) Previo versamento delle imposte o tasse eventualmente dovute per l'emissione dell'atto richiesto;
- c) Senza pregiudizio per i diritti dei terzi;
- d) Con l'obbligo per il titolare di riparare a tutti i danni derivanti dalle occupazioni e dalle opere permesse, sollevando il comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione;
- e) Sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia e delle condizioni prescritte cui il titolo è subordinato;
- f) Con facoltà di sospensione o di revoca, in sede di autotutela, per motivi di interesse pubblico;

- 6 -

- a) Con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun diritto o rimborso in capo all'intestatario, nel caso di accertata inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle disposizioni e condizioni cui il titolo è subordinato o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il Sindaco od il responsabile e/o preposto dall'Ufficio o Servizio competente per materia, se nominato, potranno subordinare il rilascio della concessione o dell'autorizzazione o la sua validità od il rinnovo alle seguenti condizioni, accertate, mediante la produzione dell'origine o di copia conforme del relativo documento:

- a) un contratto di assicurazione od una polizza assicurativa, tale da coprire in modo adeguato e nel rispetto dei parametri di legge nazionale e dell'Unione Europea, la responsabilità civile connessa al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una Compagnia di Assicurazione di sua libera scelta;
- b) collaudi statici o relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza e dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti iscritti all'Albo all'uopo incaricati, ove necessario dall'Amministrazione Comunale o a cura del richiedente, con accollo in ogni caso della relativa spesa a carico di quest'ultimo.

Nel testo dei titoli o provvedimenti successivi potranno essere ulteriori limiti e condizioni da osservarsi da parte dell'intestatario.

#### **Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli.**

I titoli di cui al presente articolo 3 del presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo obiettivo impedimento, da accertarsi a cura del personale della Polizia Municipale o degli altri pubblici Ufficiali a ciò autorizzati dalla legge, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano sempre chiaramente e facilmente visibili a chiunque.

Detti titoli dovranno essere esibiti dall'intestatario o da chi lo rappresenta, in ogni caso agli agenti, che, in forza di legge o di regolamento, ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, furto, distruzione o smarrimento, l'intestatario o chi legalmente lo rappresenta potrà chiederne copia o duplicato all'Ufficio competente previa presentazione da parte del titolare o del legale rappresentante, della dichiarazione, sottoscritta dal medesimo, contenente i fatti, che hanno causato la perdita dell'originale.



I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che in essi sia diversamente stabilito e, in ogni caso non possono aver durata superiore ad un anno, fatti salvi i provvedimenti concessori ed autorizzativi in materia edilizia ed urbanistica, la cui durata e validità sono fissate dalle norme di legge statale e regionale.

Alla scadenza i titoli possono essere rinnovati o prorogati, a richiesta dell'intestatario o del suo legale rappresentante, mediante vidimazione del competente ufficio e previo accertamento della permanenza dei motivi per i quali sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni specifiche dall'art. 3.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 2° comma.

- 7 -

**Art. 5** - Sospensione, revoca, annullamento d'ufficio e decadenza dei titoli.

Salve speciali disposizioni di legge in materia, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando sia accertata la violazione di una o più delle condizioni stabilite negli stessi o dalla normativa statale, regolamento comunale vigente;
- possono essere revocati quanto emergono nuovi interessi pubblici, da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;

- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi del titolare o oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio;

- possono essere sospesi e/o revocati in caso di più recidiva per più violazioni allo stesso articolo; possono essere annullati, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 5 della L. 400/1998, allorchè in sede di riesame della richiesta di concessione od autorizzazione o del contenuto provvedimenti emessi, l'Ente ravvisi di essere incorso in violazioni di legge o di regolamento ed intenda quindi ripristinare lo status quo ante, mediante l'annullamento anche efficacia retroattiva di ogni effetto degli stessi.

Il titolo s'intende decaduto quando:

- il titolare od il suo legale rappresentante non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme, in base alle quali è stato rilasciato;

- senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto o trasferito ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti od annullati in sede di autotutela dall'Amministrazione concedente, o per i quali non sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro legali rappresentanti agli Enti Comunali competenti entro il termine indicato.

Ove sia reputato necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi i titoli sospesi siano depositati presso gli uffici comunali competenti, per tutto il periodo della sospensione. In caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione dell'Amministrazione Comunale ad effettuare detto deposito, da parte del titolare o del suo legale rappresentante, l'Amministrazione Comunale provvede a revocare il titolo stesso e a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

## TITOLO II

Occupazione del suolo pubblico, privato od aperto al pubblico transito.

**Art. 6** - Divieto di occupazione del suolo pubblico od aperto al pubblico.

E' vietata qualunque alterazione od occupazione, anche temporanea ed occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private, aperte al pubblico e degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, senza titolo apposito, rilasciato dal sindaco o dal responsabile preposto dell'Ufficio e Servizio competente, nominato ai sensi dell'art. 12 della L. 25.03.1993 n. 81.

Le violazioni al presente articolo sono previste al titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 2°.

- 8 -

**Art. 7** - Domande per l'occupazione di suolo pubblico od aperto al pubblico transito.

Chiunque intenda occupare, in via temporanea o permanente, è tenuto a presentare preventivamente apposita domanda al Sindaco od al preposto responsabile dell'Ufficio e Servizio, competente, per materia, indicando nella stessa l'ubicazione e l'estensione dello spazio da occupare, allegando anche una piantina o planimetria e specificando il periodo di durata dell'occupazione e agli scopi e/o le attività della stessa.

**Art. 8** - Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni di suolo pubblico od aperto al pubblico possono essere temporanee o permanenti. Le concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico od aperto al pubblico devono essere, pena la decadenza, rinnovate annualmente così come previsto dall'art. 4.

La concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve riportare l'indicazione della durata, che in ogni caso dev'essere inferiore ad un anno.

**Art. 9** - Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Le occupazioni permanenti sono autorizzate nel rispetto del presente regolamento, acquisito il parere di natura tecnica degli uffici competenti, Polizia Municipale e Tecnico, con provvedimento del Sindaco o del preposto responsabile dell'Ufficio Tributi.

Le concessioni permanenti devono essere regolate da un'apposita disciplina o convenzione se necessario, oppure a richiesta da una delle parti, da stipularsi tra gli interessati ed il Comune.

Detto disciplinare o convenzione è oggetto di provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti e tutte le altre spese della convenzione o del disciplinare sono a carico dei concessionari.

**Art. 10** - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante.

Il commercio ambulante, disciplinato dalla specifica normativa vigente, è consentito nelle aree destinate a pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale, qualora si tratti di ambulante con posto fisso.

Nel caso di esercizio di attività di commercio ambulante, itinerante, la sosta per l'attività di vendita dovrà effettuarsi in modo tale da non recare intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione, sia pedonale, che veicolare, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e con l'osservanza dei divieti e delle limitazioni di sosta vigenti sulla rete stradale esistente nel territorio comunale, con divieto assoluto dell'attività in zona di veicolo.

In via eccezionale, con provvedimento motivato, l'Amministrazione Comunale potrà concedere per un tempo ben delimitato, speciale autorizzazione e/o permessi, al fine di favorire lo smaltimento di alcune merci o derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa e

- 9 -

documentata richiesta, in regola con le norme sull'imposta di bollo, avendo cura di illustrarne in dettaglio le specifiche motivazioni.

Tali autorizzazioni saranno rilasciate, di norma per zone periferiche ed in ogni caso già prestabilite dall'Amministrazione Comunale e comunque non in corrispondenza dei crocevia, di curve od in altre località dove possano recare intralcio e/o costituire pericolo per la sicurezza della circolazione ed inoltre non saranno concesse, dove possibile, nelle immediate vicinanze dei punti vendita al minuto a posto fisso.

In quest'ultimo caso il luogo per il quale sarà concessa la prescritta autorizzazione dovrà distare almeno 150 metri dai vicini punti vendita al minuto a posto fisso, aventi la stessa tabella commerciale o che vendono beni appartenenti alla stessa categoria merceologica.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all'art. 96, 3° comma.

**Art. 11** - Fiere, Mercati e Sagre.

Le, sagre le fiere ed i mercati sono tenuti esclusivamente nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati sulla base degli atti assunti dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Le autorizzazioni e le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sagre, fiere e mercati sono emesse, previa richiesta da parte delle ditte interessate, alle condizioni prescritte, oltre che dal presente regolamento, anche con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento Comunale per la disciplina dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le autorizzazioni per Fiere con cadenza continuativa possono essere rilasciate per un periodo non superiore ad anni 3; l'esercente dovrà comunque presentare la richiesta di adesione annuale.

L'assegnazione di posti per l'attività di vendita è effettuata con posto fisso o ai sensi dei commi 3°, 4°, e 5° dell'art. precedente, è disposta con provvedimento dei preposti e responsabili dei competenti uffici e servizi comunale (Commercio e Polizia Municipale).

L'occupazione di una porzione di suolo pubblico od aperto al pubblico anche per lungo tempo, non determina il sorgere in capo al concessionario di alcun diritto alla concessione dell'occupazione permanente.

Il posto oggetto di concessione ed autorizzazione, può in qualsiasi momento essere cambiato o tolto per esigenze di mercato o per sopravvenuti alla sicurezza della viabilità e della circolazione, con l'osservanza degli artt. 3, 4, 7 e, ove possibile e consentito dall'urgenza di provvedere sollecitamente, anche dall'art. 11 della L. 7/8/1990 n. 241.

E' fatto divieto ai venditori di occupare nell'area del pubblico mercato o destinata alla fiera, uno spazio superiore a quello assegnato e di spostarsi da un luogo all'altro, senza il permesso del Comando Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi o sostegni ed in nessun caso può essere depositata al suolo

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 3° comma .

- 10 -

**Art. 12** - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili ed interventi di manutenzione.

Sono vietate le occupazioni di suolo pubblico o aperto al pubblico, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru carichi sospesi, cumuli di macerie od altro materiale da risulta , cantieri o simili, che possano costituire pericolo o intralcio, senza specifiche autorizzazioni o concessioni da parte della competente Autorità Comunale.

Le occupazioni di breve durata , tali comunque da non costituire pericolo od intralcio per la sicurezza della circolazione , con piccole scale o sgabelli, per la pulizia di vetrate, insegne, addobbi natalizi e pasquali, targhe , serrande, lampade o simili sono consentite senza autorizzazione o concessione salve le limitazioni e le esclusioni disposte con Ordinanza dal Sindaco o dal preposto Responsabile dell' Ufficio Tecnico Viabilità e dell' Ufficio di Polizia Municipale o in mancanza dal Sindaco.

Il Sindaco o i preposti responsabili sopra indicati se nominati, possono disporre con ordinanza limitazioni di orario alle suddette occupazioni temporanee di breve durata.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

**Art. 13** - Occupazione di suolo Pubblico o aperto al Pubblico : diniego.

Fermo restando quanto previsto dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione , le occupazioni di suolo Pubblico o aperto al pubblico transito possono essere negate o revocate, se concesse in precedenza , quando rechino intralcio alla viabilità, con provvedimento motivato e con l' osservanza degli artt. 3.4.e 7 della L. 7/8/1998 nr. 241.

Le occupazioni possono essere negate o revocate, se già concesse in precedenza, allorchè pregiudichino l' incolumità Pubblica e/o mettano a rischio la Pubblica Sicurezza.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati dal Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza , acquisito il parere dell' Ufficio Tecnico competente per la Viabilità e dell' Ufficio di Polizia Municipale e comunicati o notificati nelle forme di legge ai controinteressati ,

con ingiunzione di ottemperarvi , sotto pena delle responsabilità di legge ove sia prescritto l' obbligo di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi.

In ogni caso deve sempre essere garantito uno spazio sufficiente per il transito pedonale , a tale prescrizione si fa eccezione solo in caso di pericolo di crolli o per la Pubblica incolumità, correlato alla durata dell' occupazione di cui è ordinata la cessazione .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 3° comma .

#### **Art. 14 - Divieto di giochi sul Suolo Pubblico.**

Sul Suolo pubblico adibito al transito di veicoli sia pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali è compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la Pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul Suolo Pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti da offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano, sia con qualsiasi altro strumento

- 11 -

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4°.

#### **Art. 15 - Divieti ed obblighi per i titolari di Autorizzazioni e/o Concessioni per l' occupazione del Suolo Pubblico od aperto al Pubblico Transito.**

Ai titolari di permessi di occupazione del Suolo pubblico od aperto al Pubblico transito, salvo particolari convenzioni od Autorizzazioni scritte, è vietato:

- infiggere pali o punte nel suolo;
- smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l' accesso agli edifici ed ai negozi;
- depositare immondizia ,rifiuti , materiali da risulta, maleodoranti o putrescibili , rottami nell' area connessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di concessioni o di autorizzazioni per l' occupazione del suolo Pubblico od aperto al Pubblico , in particolare gli esercenti l' attività del commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico di merci od eseguito altri lavori, hanno l' obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

#### **Art. 16 - Polizza fideiussoria per le occupazioni dovute a cantieri e lavori.**

I soggetti pubblici e privati che intendono aprire un cantiere od eseguire lavori di posa di condutture , tubazioni, cavi impianti sotterranei od aerei e simili devono presentare apposita richiesta di con-

cessione per l' occupazione temporanea e/o permanente , documentata con la planimetria della superficie interessata e dei manufatti di cui è prevista la collocazione e provvedere alla costituzione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a garanzia dell' integrale ripristino del manto e del sottosuolo stradale e/o dei manufatti pubblici esistenti nel soprassuolo o sottosuolo occupato , per un importo equivalente alla spesa per l' integrale ripristino dello stato dei luoghi e delle opere e manufatti danneggiati, tenuto conto della superficie effettivamente interessata dai lavori , determinato sulla base dell' apposita relazione predisposta dall' Ufficio Tecnico Comunale , Patrimonio , Viabilità e Servizi Manutentivi.

L' onere per l' integrale ripristino del manto stradale , con relativo sottofondo è preventivamente quantificato in lire 100.800 al mq. , salva diversa stima , per maggiore valore effettivo da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale .

La garanzia suddetta è condizione essenziale per il rilascio della concessione o autorizzazione di cui al presente articolo e deve avere durata per tutto il periodo di esecuzione dei lavori e/o degli interventi , fino ad un anno dall' ultimazione degli stessi.

Qualora la ditta concessionaria non abbia provveduto al ripristino a regola d' arte del manto stradale e del relativo sottofondo, danneggiati dall' esecuzione dei lavori e dall' apertura del cantiere ,

- 12 -

il Comune provvederà ad incamerare la garanzia prestata e ad effettuare d' ufficio i lavori di ripristino necessari , senza che la ditta inadempiente possa avanzare alcuna pretesa di svincolo o restituzione della garanzia prestata.

I richiedenti la concessione od autorizzazione all' occupazione di suolo pubblico od aperto al transito per l' esecuzione di lavori o l' apertura di cantieri , sono tenuti a provvedere all' approntamento di tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare incidenti sui luoghi di lavoro e danni a persone e cose , ed al rispetto delle prescrizioni di legge , contenute nei piani di sicurezza e prescritte al D. Leg.vo 626/94 , come integrato e modificato dal 242/96 ed inoltre a collocare tutta la segnaletica orizzontale , verticale e luminosa prescritta dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione .

Gli stessi dovranno concordare con il Comando Polizia Municipale i tempi e le modalità per l' esecuzione dei lavori.

E' altresì ammesso il versamento di una cauzione preventiva in luogo della polizza fideiussoria per occupazioni di breve durata e che non comportino il rischio di ingenti danni a cose pubbliche.

#### **Art. 17 - Installazione di tende solari.**

E' vietata l' installazione di tende solari e simili , sporgenti su area pubblica od aperta al pubblico transito, senza l' apposito titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e i loro accessori sporgenti su spazi ed aree pubbliche o soggette al pubblico transito devono avere l' orlo ad un ' altezza non inferiore a cm. 220 dal suolo e all' altezza superiore stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale .

Il Sindaco od il preposto all' Ufficio Tecnico, competente per settore , nominato ai sensi dell' art. 12 della L. 81/93 , stabiliscono nell' apposito provvedimento autorizzativo la sporgenza massima consentita , tenuto conto delle esigenze di sicurezza della circolazione e dell' estetica e possono inoltre autorizzare l' installazione di frange o mantovane , prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L' esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico od aperto al pubblico transito è di regola vietata , qualora vi siano ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale ed architettonico.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni , delle arcate e degli intercolunni, il Sindaco o il preposto Responsabile dell' Ufficio Tecnico, Settore Edilizia privata ed Urbanistica se nominati , stabiliscono caso per caso, se ed in quali posizioni e condizioni , possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione stradale , acquisito il parere motivato reso dagli uffici competenti del Comune.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione , la toponomastica , i cartelli della segnaletica stradale , i quadri delle pubbliche affissioni e/o qualsiasi altra cosa , che debba restare alla vista del pubblico , soprattutto sia di interesse artistico , monumentale o storico e architettonico.

Il Sindaco od il preposto responsabile all' Ufficio e Servizio competente possono negare l' Autorizzazione all' installazione di tende e simili , quando l' edificio sul quale debbano essere collocate sia d' interesse artistico, monumentale o pubblico.

In tempo di pioggia o vento o grandine o neve, le tende non possono restare aperte o spiegate , se da esse può derivare intralcio ,

- 13 -

molestia o pericolo per l' incolumità delle persone e della circolazione .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

#### **Art. 18** - Installazione di insegne , targhe, vetrine , striscioni pubblicitari.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme contenute dal Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione in materia di circolazione stradale e dai regolamenti comunali edilizio , sull' applicazione dell' imposta della pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni ed in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette al pubblico transito , senza la specifica autorizzazione del Comune è vietata l' installazione di insegne , targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari.

Il Comune in ogni caso ha la facoltà di proibire il collocamento del materiale specificato nel comma precedente , quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati o risulti offeso il decoro o l' aspetto dei luoghi pubblici od aperti al pubblico transito.

L' Autorità comunale competente in materia nel provvedimento autorizzativo , può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali e storico architettoniche .

Per l' installazione di cui al 1° comma , se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata , l' altezza dal suolo non potrà essere inferiore a mt. 5.

L' installazione di vetrine e bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta , tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

#### **Art. 19** - Collocamento di tavoli , sedie , piante ornamentali, merci od altro.

L' occupazione di aree pubbliche od aperte al pubblico transito, con tavoli, sedie, piante ornamentali, fioriere , posacicli, attrezzature commerciali , merci od altro, possono essere autorizzate e concesse a favore di negozianti o altri esercenti, che ne facciano formale richiesta , sempre che non vi ostino motivi estetici, di sicurezza della viabilità o rischi per l' incolumità delle persone.

Nel titolo di autorizzazione o concessione può essere stabilito che le occupazioni di cui al comma precedente non siano consentite in determinati orari o quando i locali o la ditta dell' esercente siano chiusi.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza; comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 150 di larghezza.

L' Amministrazione Comunale può negare la concessione , anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate , quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse .

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi , decorosi, uniformi , a colori intonati e sempre puliti.

- 14 -

In ogni caso l' occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

#### **Art. 20** - Esposizione di derrate all' esterno dei negozi.

Le occupazioni di suolo pubblico o aperto al pubblico transito , all' esterno dei negozi e degli esercizi di vendita per l' esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse con l' osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti e con l' adozione delle protezioni necessarie alla migliore conservazione delle stesse e ad evitare rischi e pericoli per l'igiene.

L' esposizione di vegetali destinati all' alimentazione , è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura , lavaggio o depellamento.

Nelle strade ad alto flusso di circolazione veicolare , tali prodotti potranno essere esposti solo previa copertura con materiale di protezione idoneo.

Le merci di cui ai commi precedenti devono in ogni caso , essere tenute ad un' altezza minima di cm. 50 dal suolo.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 97, 6° comma .

### **TITOLO III**

#### **Pulizia, decoro e ordine dell'abitato**

#### **Art. 21** - Disposizioni generali.



Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici aperti od esposti al pubblico o alla pubblica via, devono essere tenuti costantemente puliti, in uno stato decoroso a cura dei soggetti che ne hanno la proprietà o comunque la disponibilità in forza di un titolo di natura pubblica o privata.

Sono pertanto vietati e costituiscono infrazione al presente Regolamento, fermo restando, in ogni caso, a carico dell'autore della trasgressione, la responsabilità civile e penale, a mente degli artt. 2043 e segg. Del del C.C. e 635 del C.P., imbrattamenti di ogni tipo, danneggiamenti e deturpamenti del suolo pavimentato e non, degli edifici e impianti di proprietà pubblica e privata siti in luogo o area pubblica o aperti al pubblico transito anche se dipendono da incuria da parte dei soggetti che per legge e per regolamento vi debbano provvedere.

Agli autori delle violazioni di cui ai commi precedenti, oltre all'applicazione della Sanzione Pecuniaria prevista, è fatto obbligo di provvedere a proprie spese, alla rimessa in pristino o comunque in stato decoroso dei beni danneggiati in aggiunta alle altre sanzioni previste per legge.

E' fatto divieto di scarico, immissione, abbandono o deposito di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi e dei contenitori e senza l'osservanza delle modalità di conferimento previste dal Vigente Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei

- 15 -

rifiuti, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio e da altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

E' fatto inoltre divieto di gettare su spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico transito, carte, sacchetti di plastica, mozziconi di sigarette, lattine e bottiglie di vetro o di plastica ed in genere qualsiasi altro oggetto.

E' fatto divieto di introdurre nei cestini, nei cassonetti e negli altri contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, materiale acceso, incandescente o facilmente infiammabile.

E' fatto altresì divieto di scarico o immissione nei cassonetti di rifiuti di qualsiasi genere prodotti da attività e/o da persone al di fuori dell'ambito comunale.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

#### **Art. 22 - Deposito ed asporto di rifiuti solidi urbani.**

I rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilati, secondo le norme di legge e di regolamento vigenti in materia, devono essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari stabiliti dall'autorità comunale competente in materia di igiene e sanità pubblica e dall'apposito regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

E' vietato gettare, calare o abbandonare rifiuti sciolti, o comunque non racchiusi in appositi sacchetti contenitori prescritti dal regolamento comunale in materia o in contenitori diversi da quelli prescritti, abbandonarli sulle strade e piazze, sulle aree private di pubblico transito, nei corsi d'acqua o depositarli fuori degli appositi cassonetti o specifici contenitori utilizzati, nel caso di differenziazione della raccolta, fuori dei prescritti contenitori.

E' vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare rifiuti depositati nei cassonetti o negli appositi contenitori.

Il conferimento o la raccolta dei rifiuti o altri materiali di scarto, voluminosi e ingombranti

dovranno avvenire con le modalità, nei luoghi e negli orari prescritti con provvedimento dell' autorità comunale competente e con l'osservanza di quanto previsto nel regolamento comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, è vietato a chiunque, salvo all'ufficio tecnico comunale, alla Polizia Municipale e al Capo dell'Amministrazione e alla ditta incaricata del servizio, di accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti senza giustificato motivo, rimanendo in ogni caso vietato rovistare ed asportare qualsiasi materia ivi giacente.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione pecuniaria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 3° comma .

**Art. 23** - Pulizia delle aree date in concessione e di quelle antistanti ai negozi e pubblici esercizi.

E' fatto divieto agli esercenti dei negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e chiunque altro occupi a qualsiasi titolo un'area o uno spazio

- 16 -

aperti al pubblico transito o aree antistanti, di gettare, lasciar cadere o dar causa affinché cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo pavimentato e no. I predetti esercenti sono inoltre tenuti a collocare un adeguato numero di contenitori per rifiuti avuto riguardo al tipo di attività in atto.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 3° comma .

**Art. 24** - Estirpamento delle erbe, cura delle siepi, piante e manutenzione dei fossati.

E' Fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli e lotti di terreno, di provvedere alla periodica pulizia e allo sfalcio delle erbe onde evitare il verificarsi del deposito od accumulo d' immondizie e che il terreno rimanga totalmente incolto ed abbandonato , così da favorire l' insediamento di animali nocivi e possibile veicolo di malattie infettive.

I proprietari di immobili prospicienti la pubblica via piazza o strada , devono provvedere all' eliminazione delle erbacce e alla potatura delle piante che crescono o sono poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta o comunque sporgenti sulla pubblica via , dalla proprietà privata , in particolare quando siano d' impedimento alla visibilità per la circolazione e costituiscano pericolo per la sicurezza e incolumità delle persone.

Il lordamento del suolo pubblico o aperto al pubblico con foglie , ramaglie e altri tipi di rifiuti vegetali, obbliga il proprietario dell' immobile od area immediatamente prospiciente, all' immediata pulizia e sgombero dei predetti rifiuti.

L' obbligo di cui al comma precedente si estende anche alla pulizia della caditoie di scolo esistente ai lati o sulla pubblica via o piazza, per tutto il tratto di strada confinante con la sua proprietà.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 3° comma .

**Art. 25** - Atti contrari al decoro e alla decenza.

In qualsiasi luogo pubblico o privato, aperto al pubblico transito o comunque esposto al pubblico, è vietato di compiere atti di pulizia personale, transitare in costume da spiaggia o comunque senza abiti o espletare le proprie funzioni fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati. E' inoltre vietata la balneazione negli specchi o nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

**Art. 26** - Manutenzione degli edifici.

I proprietari , i locatari e i comodatari di edifici , nell' ambito degli obblighi rispettivamente ad essi imposti in relazione al titolo della disponibilità , devono tenere in buono stato di conservazione le porte , i serramenti , le insegne , le targhe , le vetrate , gli androni , le scale , le inferriate , le tende e ogni altra cosa pertinente l' edificio.

- 17 -

Sono tenuti inoltre a curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi delle scale e dei passaggi ad uso comune aperti al pubblico.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti al restauro dell' intonaco e della tinteggiatura , alla pulizia dei numeri civici e a tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di gronda o di scarico , fino al suolo ed a provvedere alla manutenzione periodica di terrazzi , parapetti , cornicioni , tegole , camini e sfiati onde evitare , per quanto possibile la caduta di materiale proveniente dagli edifici sulla pubblica via e comunque sugli spazi aperti al pubblico transito.

L' inottemperanza di tali obblighi , oltre a generare responsabilità civile ai sensi dell' art. 2053 del Codice Civile , e l' eventuale responsabilità penale ai sensi degli artt. 675, 676 e 677 del Codice Penale determina l' applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

**Art. 27** - Deturpamento di edifici Pubblici e privati .

Senza pregiudizio per le responsabilità e le conseguenti sanzioni di ordine penale , ai sensi dell' art. 635 del Codice Penale , è fatto divieto di danneggiare , deturpare , imbrattare con scritti , affissioni , disegni , o macchie , gli edifici pubblici e privati , monumenti , muri in genere , panchine di parchi o giardini , lungo le strade o piazze , le carreggiate , i marciapiedi , i parapetti dei ponti , gli alberi e ogni altro manufatto.

Nei casi urgenti e per motivi di ordine pubblico , di decoro e di sicurezza e/o di opportunità , il Sindaco , nella sua veste di Autorità locale di Pubblica Sicurezza , emette ordinanza con la quale in- giunge , nel termine che ritiene più idoneo , ai soggetti che vi sono tenuti per legge o per regolamento , di provvedere al ripristino dello stato preesistente degli edifici a proprie spese , con l' avviso che , decorso inutilmente tale termine , ferma restando la responsabilità anche penale a carico dei

soggetti obbligati , ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale , il Comune provvederà ai lavori di ripristino , con accollo di ogni onere e spesa a carico dei soggetti obbligati .

In ogni caso , anche in mancanza dell' urgenza di cui al comma precedente , persiste in carico ai soggetti proprietari , comodatari o locatari degli edifici che si affacciano o sono prospicienti alla pubblica via o sulla piazza o aree pubbliche o aperte al pubblico transito , di provvedere alla manutenzione delle parti dell' edificio danneggiate od usurate e in ogni caso al restauro ed alla manutenzione degli intonaci , della tinteggiatura e della superficie in generale .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

#### **Art. 28** - Distribuzione di manifesti.

Salvo quanto previsto dalle norme di legge e dal regolamento Comunale vigente in materia d' imposta di pubblicità affissioni , è vietato lasciare o lasciar cadere anche da veicoli o da aeromobili , opuscoli , manifesti o altro materiale pubblicitario sulle aree pubbliche o comunque soggette al pubblico transito , salvo concessione di una specifica autorizzazione .

- 18 -

La distribuzione del materiale pubblicitario suddetto e l' affissione di manifesti a tale scopo , con l' osservanza delle norme del Regolamento Comunale per l' applicazione dell' imposta di pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni , dev'essere fatta evitando di sporcare il suolo pubblico o aperto al pubblico transito ed in modo da non arrecare disturbo alle persone .

La pubblicità mediante annunci con altoparlante , da postazioni fisse o su appositi veicoli in movimento, dev'essere fatta con l' osservanza delle norme di legge , del C.d.S. e del Regolamento Comunale per l' imposta di pubblicità e per il servizio di pubbliche affissioni, negli orari indicati dal provvedimento autorizzativo e senza arrecare disturbo alla quiete pubblica e alle persone

E' vietata ogni forma di volantinaggio, eccezioni e deroghe sono consentite solo con provvedimento del Sindaco.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

#### **Art. 29** - Cartelli, iscrizioni , targhe , lapidi.

Salvo quanto previsto dall' art. 18 del C.d.S. e da altri regolamenti comunali o norme di legge, senza autorizzazione da parte della competente autorità o ufficio comunale , è fatto divieto di collocare scritte , insegne , figure , lapidi e targhe di qualsiasi tipo sui muri , infissi o altri supporti prospicienti le pubbliche vie , piazze ed altre strade aperte al pubblico transito.

Gli interessati devono presentare al competente ufficio comunale le relative domande , con l'osservanza delle norme in materia d' imposta di bollo , corredate da disegni e fotografie degli edifici e dei luoghi ove si chiede l' installazione , dalle descrizioni delle opere da realizzare e collocare , dei testi delle iscrizioni.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento, per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96, 4° comma .

**Art. 30** - Divieto di lavaggio e riparazione veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

E' fatto divieto nei luoghi ed aree pubbliche o aperti al pubblico , di effettuare lavaggi di vetture , autovetture , carri , motocicli e veicoli in genere.

E' fatto divieto di far defluire dalle proprietà private sulla pubblica via qualsiasi tipo di acque , in particolare quelle derivanti dal lavaggio di veicoli e simili.

Sono altresì vietate le riparazioni nei luoghi pubblici o aperti al pubblico , di veicoli ,autoveicoli e simili , salvo che siano determinate da cause di forza maggiore o causa fortuita .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 31** - Divieto di esercizio di attività artigianali ed industriali in aree pubbliche o aperte al pubblico.

E' vietato svolgere attività lavorativa sulle porte delle case , dei negozi , dei magazzini , dei Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

- 19 -

**Art. 32** - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni.

La biancheria , i panni , gli indumenti , i tappeti e simili non possono essere lavati , sciorinati , distesi o appesi fuori dei luoghi privati o comunque dai luoghi stabiliti dall' autorità comunale competente ; resta salva la valutazione specifica di casi particolari .

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre , al di fuori dei terrazzi e balconi prospicienti le pubbliche vie e piazze , salvo che diversamente sia disposto dalla competente autorità comunale.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono consentite nei luoghi interni purchè non si provochi gocciolamento sull' area pubblica o aperta al pubblico transito.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 33** - Battitura di panni , coperte e tappeti.

E' vietato battere , scuotere , spolverare sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito , dalle finestre e terrazzi prospicienti , tappeti , materassi , stuoie , stracci , panni e simili .

Tali operazioni sono consentite solo nei giardini ed aree private , senza transito di pubblico , in orario tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ne pregiudizio al riposo notturno , diurno ed a terzi.

Le operazioni consentite nel presente articolo dovranno effettuarsi in modo da non disturbare il vicinato ed al pubblico , ne recare inconvenienti igienico - sanitari agli inquilini dei piani sottostanti , comunque dovranno essere effettuate entro le ore 10.00 e dopo le ore 16.00.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 34** - Ornamento esterno dei fabbricati.

Gli oggetti di ornamento quali vasi da fiori , gabbie per uccelli , sostegni per tende ombrelloni , ecc. posti sulle finestre e balconi , devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta e comunque in modo da non disturbare il vicinato ed al pubblico , ne recare inconvenienti agli inquilini dei piani sottostanti.

Nell' innaffiare vasi da fiori posti su finestre e balconi si deve evitare la caduta dell' acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 35** - Depositi in proprietà privata.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o deposito di qualsiasi cosa che , a insindacabile giudizio dell' autorità comunale , sia contrario al decoro e all' estetica del paese o dell' abitato.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

- 20 -

**Art. 36** - Pulizia di anditi , vetrine , negozi , esercizi ed abitazioni .

La pulizia degli anditi, vetrine , soglie , negozi , ingressi e marciapiedi antistanti i negozi, pubblici esercizi e abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.

L' autorità comunale competente provvede a stabilire con ordinanza o altro provvedimento simile in quali luoghi e in quali orari tali operazioni sono vietate .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 37** - Manutenzione ed uso di scarichi pubblici e privati.

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possono determinare il loro intasamento e così pure immettere immondizie e spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici , gli affittuari e coloro che a qualunque altro titolo sono nel godimento di ciascun immobile , devono provvedere a loro cura e spese alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque , in particolare di quelle reflue e meteoriche, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o aperto al pubblico e su quello privato.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 38** - Trasporto di letame , materiale proveniente da espurghi , di cose e sostanze maleodoranti.

Le operazioni d' espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine , fogne , fosse di deposito , stalle e pollai , dovranno essere effettuate con i criteri , le modalità e negli orari stabiliti con provvedimento dell' autorità comunale competente o dal regolamento comunale d' igiene.

Si dovranno evitare in ogni modo esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

I veicoli ( compattatori ) carichi di materiale di facile dispersione , concime materie luride , devono essere muniti di idonei ripari , atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e degli odori conseguenti , sul suolo e nell' aria.

Il carico dovrà essere coperto di stame o di altro materiale adatto a limitare le esalazioni , con l' osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento d' igiene , durante il tragitto e nelle ore consentite per il trasporto.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

- 21 -

**Art. 39** - Sgombero della neve e formazione di ghiaccio .

I proprietari e conduttori di edifici hanno l' obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati , non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve sgomberata dai cortili.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificate ed accertate , con le prescritte cautele , potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti , dai terrazzi e balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi , esercizi e simili esistenti al piano terreno.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 40** - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

E' vietato eseguire , senza titolo del Comune , lo scarico e il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico , dei residui di costruzioni , ruderi , calcinacci o materiale di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente , potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall' Autorità comunale .

senza autorizzazione comunale è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco o i responsabili dell' U.T e Polizia Municipale se nominati possono ordinare la rimozione , anche su aree private esposte al pubblico , di scarichi e depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori , oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria , dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.

In caso di inadempienza , la rimozione sarà eseguita d' ufficio a spese del trasgressore .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

#### **Art. 41** - Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri.

Fatto salvo quanto dalle norme vigenti in materia d' inquinamento atmosferico , è proibito sollevare polveri , provocare emissione di fumo , pulviscolo , limature , fuliggine vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che , per motivo della loro attività , debbano compiere operazioni che possono sviluppare polvere , fumo vapore , odori nauseabondi o molesti , devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando da ciò possa derivare molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

I camini ed i condotti di scarico aeriformi , gli sfiati in genere e i condizionatori d' aria , gli impianti di aspirazione delle cucine , bagni e simili , dovranno essere installati in modo da eli

- 22 -

minare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

#### **Art. 42** - Atti vietati.

In tutto il territorio comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico :

- eseguire la pulizia di persone , cose ed animali ;
- gettare o lasciar cadere carta , liquidi od altri oggetti ;
- collocare o appendere , senza apposito titolo, addobbi, festoni e luminarie;
- lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
- effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;



- depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- entrare nelle aiuole e laddove il divieto sia segnalato , sugli spazi erbosi, cogliere fiori;
- manomettere piante o comunque danneggiarle;
- sedersi a terra , sulle aiuole o sui gradini dei monumenti od altri edifici, sulle catenelle , sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- arrampicarsi sugli alberi, pali, inferriate, edifici e monumenti;
- sdraiarsi e sedersi sconvenientemente sulle panchine e sedie ovvero guastarle o sporcarle;
- introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere , velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccetto i cani i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e provvisti di museruola;
- recare qualsiasi impedimento o deviazione a corsi d' acqua e rigagnoli;
- collocare sedie , baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- condurre nelle località indicate dal Sindaco o suo delegato con apposita ordinanza, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l' immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare gli escrementi;
- introdurre animali negli edifici pubblici nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua la preparazione , manipolazione , commercio e somministrazione al pubblico di alimentari e bevande;
- E' consentito ai bambini l' uso di tricicli , piccole biciclette provviste di rotelle posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino di disturbo o danni a persone e cose.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 43** - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti.

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare

- 23 -

in caravan, tende e carri abitazione in genere , fuori degli spazi destinati o a ciò consentiti ivi compresi i nomadi (nomadi) e girovaghi.

Il Sindaco può vietare in ogni caso la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l' impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private per motivi d' igiene , ordine e decoro dell' ambiente.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche in spazi a ciò destinati.

Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente o per numero delle stesse, o per motivi d' igiene e sanità , possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone abbandonino l' area pubblica o aperta al pubblico occupata , unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero , sarà data esecuzione all' ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

#### **TITOLO IV**

##### **Quiete e sicurezza nel centro abitato.**

**Art. 44** - Disposizioni generali.

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone o che creino disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od altre occupazioni altrui.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 45** -Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni e processioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza , chi promuove cortei, cerimonie riunioni o alter manifestazioni in luogo pubblico , deve darne comunicazione al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità, L' avviso al Sindaco dovrà essere effettuato almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

Sono esenti dal' obbligo di cui ai commi precedenti , i comizi elettorali.

Le processioni o le altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con l'Ufficio Polizia Municipale, in ogni caso non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

- 24 -

**Art. 46** - Custodia e detenzione di cani o altri animali.

E' vietato tenere nelle abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati, cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente durante le ore notturne e destinate al riposo delle persone .

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l' animale molesto o a porlo in condizione di non arrecare disturbo.

I detentori di cani o altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o disturbo a chi transita sulla pubblica via .

ai proprietari e detentori di cani o altri animali è vietato condurre , lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie , ferite o piaghe riluttanti.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 47** - Circolazione di cani ed altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' vietato accedere negli edifici pubblici o in luoghi di culto con cani ed altri animali.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 80.

Tutti i cani di grossa taglia come mastini, alani, dobermann, pastori nonché tutti i cani di indole mordace , dovranno essere muniti di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti , o nei quali non sia impedito l' accesso a terzi , i cani possono essere tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone .

Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l' accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l' indicazione “ attenti al cane”.

Possono essere tenuti sciolti e senza museruola :

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- i cani delle Forze dell' Ordine.

E' vietato tenere cani e altri animali in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Le violazioni al presente articolo sono previste al titolo VII del regolamento, per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all'art. 96, 4° comma.

**Art. 48** - Cattura dei cani ed altri animali.

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto e consegnati alle strutture previste dall' art. 4 della L. 281 del 14.08.1981

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l' esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

-25 -

**Art. 49** - Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in idonee gabbie .

La detenzione di animali esotici pericolosi e/o feroci deve essere autorizzata dall' autorità competente e vincolata alla sicurezza pubblica e privata incolumità.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 97 comma 4° .

**Art. 50** - Molestia agli animali.

E' vietato molestare e provocare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie e sofferenze.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 51** - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

E' vietato il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone prodotto con strumenti sonori di qualunque specie dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 salvo manifestazioni temporanee, che in ogni caso dovranno far cessare musica e rumori entro le ore 24.00.

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i luoghi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, apparecchiature di uso domestico quali aspirapolvere , lucidatrici, macchine per dattilografia meccaniche, macchine per cucire, per tessitura apparecchi sonori ed HI-FI , deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato, in ogni caso al di fuori dell' orario di cui al comma 1.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 52** - Impianto ed uso di macchinari.

L' impianto ed uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse , come pure sul suolo pubblico per l' esecuzione dei lavori, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica , in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 53** - Segnalazioni sonore , sirene e campane.

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali ed artigianali , l' uso delle sirene è consentito dalle ore 07.00 alle 21.00 per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.

- 26 -

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata , in ogni caso non superiore ai 10 (dieci) secondi e di intensità moderata.

E' consentito l' uso delle segnalazioni sonore di campane.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 2° .

**Art. 54** - Dispositivi sonori di allarme.

L' impianto ed il funzionamento dei segnali d' allarme sonori installati su edifici, autoveicoli ed altri beni percepibili dall' esterno, sono soggetti all' osservanza delle seguenti prescrizioni :

- il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di mt. 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici ) minuti primi dall' inizio, anche se il segnale è intermittente;
- congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso/ arancione, visibile dall' esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l' allarme.

Allo stesso fine è facoltativa l' installazione di altri segnali luminosi analoghi sulla strada o in altri luoghi di uso comune ( scale , pianerottoli, ecc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d' allarme.

I segnali d' allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l' osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d' allarme degli automezzi di soccorso o di Polizia.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 55** - Attività rumorose vietate.

Sono vietate:

- le grida dei venditori in genere nei mercati e in qualsiasi luogo pubblico;
- l' uso di amplificatori in genere ;
- il trasporto , il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o attutire i rumori;

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione , fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità sonora.

Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando rumori che oltrepassino i limiti previsti dalla normativa vigente.

Attività rumorose diverse da quelle sopra indicate , potranno essere individuate dal Sindaco o Responsabile del Servizio con apposita ordinanza , con la quale potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 56** - Attività professionali rumorose , private e incombode.

L' esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi , come pure l' uso di macchine , apparecchiature e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni nell' abitato, è consentito a seconda della stagione :

- nel periodo invernale , dal 01 ottobre al 30 Aprile dalle 07.30 alle 12.30  
dalle 14.30 alle 19.30
- nel periodo estivo , dal 01 Maggio al 30 Settembre dalle 07.00 alle 12.30  
dalle 15.00 alle 20.00

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che ,secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all' industria e all' artigianato.

Dovranno in ogni caso essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti previsti dalla vigente normativa.

Il Sindaco, in casi di accertata necessità e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati, ponendo eventuali condizioni o limitare ulteriormente l' orario delle attività di cui al presente articolo .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

#### **Art. 57** - Rilevamento e repressione di attività rumorose.

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all' aperto saranno accertati d' ufficio o a richiesta degli interessati, con l' ausilio dei competenti uffici dell' A.S.L. 13 e dell' ARPAV, Dipartimento di Prevenzione.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità , i responsabili ,previa diffida, sono tenuti ad eliminare o attenuare la fonte del disturbo.

Eventuali sanzioni saranno comunicate in riferimento alla specifica normativa vigente in materia.

#### **Art. 58** - Mestieri girovaghi.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza, i mestieri girovaghi quali girovaghi, suonatore, giocoliere e attività circense , fotografo ( anche aereo ), disegnatore sul suolo , lustra scarpe, arrotino e simili sono vietati senza permesso del Sindaco o del Responsabile dell' Ufficio Polizia Municipale se nominato sull' intero territorio comunale.

Nessuno potrà esercitare , sia abitualmente sia occasionalmente , mestieri girovaghi nel territorio del comune , anche se già munito del certificato d' iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dell' autorità comunale.

E' vietato l' esercizio di mestieri girovaghi fuori dei luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l' offerta di merci o di servizi e di richiamare l' attenzione con grida o schiamazzi.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 59** - Trasporto di oggetti.

Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione di opportune cautele .

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, falci e falciatrici, devono essere muniti degli opportuni ripari e protezioni durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi come tubi, aste , scale, quando superino la lunghezza di 3 (tre) metri e siano trasportati orizzontalmente, devono essere sorretti da almeno 2 persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta sul suolo dei medesimi o di parte di essi.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 60** - Deposito di cicli , carrozzelle , carriole.

E' vietato depositare cicli, motocicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole, carrelli ed altri veicoli, strutture ed attrezzi e merci sotto i portici , nei sottopassaggi, nei marciapiedi a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi ove possano recare intralcio.

I predetti veicoli non parcheggiati correttamente, saranno rimossi dagli agenti incaricati della vigilanza.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 2° .

**Art. 61** - Rovinio di pareti o accessori di fabbricati.

Oltre a quanto previsto dal titolo III° del presente Regolamento per quanto riguarda la nettezza , per il decoro e l'ordine del centro abitato e sue pertinenze dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovinio o caduta d'oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all' autorità comunale.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 62** - Protezione in occasione di lavori .

I marmisti , gli scalpellini, i muratori, i decoratori, i pittori e gli operai in genere , quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al

collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere , colori o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico e che i lavori

- 29 -

siano causa di danno o molestia per i passanti.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

#### **Art. 63** - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

I pozzi o le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere; altresì, se poste in luoghi accessibili devono essere opportunamente chiuse a chiave o con altri mezzi idonei.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutele della pubblica incolumità.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

#### **Art. 64** - Apertura di botole e chiusini.

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni al comune precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza delle circolazione stradale e delle persone.

Sono autorizzate, in deroga al comma primo del presente articolo, gli Enti o Aziende di erogazione di servizi limitatamente agli impianti di appartenenza.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 2° .

#### **Art. 65** - Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati a fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 2° .

#### **Art. 66** - Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco o i responsabili degli uffici se nominati potranno vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità.



Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

- 30 -

**Art. 67** - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

L'installazione di tralicci, pali di sostegno, ponti di fabbrica, gru altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta al suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 68** - Carichi sospesi.

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del comune.

Le autorizzazioni sono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 69** - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico.

I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico nel centro urbano, dovranno recintare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre, in osservazione con le norme del regolamento edilizio.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco o dal responsabile dell'ufficio tecnico LL.PP. se nominato anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere eseguita in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 70** - Luminarie e cavi elettrici.

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della

- 31 -

buona tecnica onde evitare incidenti e danni alle persone e cose.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 71** - Uso e manomissione di segnaletica.

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli Agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 2° .

**Art. 72** - Detenzione e deposito di materiali infiammabili.

Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, negli esercizi in genere, materie liquide, solide, gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per usi domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto dalle altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione o il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 73** - Impianti, contatori e bombole di gas.

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile , provvisti o meno di camino , dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.

Il titolare o l'utente dell' impianto dovrà essere in possesso di una dichiarazione rilasciata dall' installatore o da un tecnico qualificato da cui risulta che l' impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità , i contatori di gas e bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall' esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare o utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o seminterrati.

Quando risulti possibile , in relazione all' ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all' aperto.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

- 32 -

**Art. 74** - Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza.

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., sono autorizzati a collocare all' esterno dell' edificio , in prossimità dell' ingresso principale , sulle saracinesche, o in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito ed il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente.

Il Sindaco o il Responsabile dell' Ufficio preposto ,se nominato con propria ordinanza , potrà rendere obbligatoria l' esposizione della targa di cui al comma precedente.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 2° .

**Art. 75** - Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni , è vietato:

- usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico, prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne , tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili ed esplodenti;
- far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele , in particolare nelle zone alberate , in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
- depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili, esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti al trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze dei fabbricati o in altri luoghi frequentati da persone;
- porre , lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili , che possano essere causa di inquinamento o d' incendio;
- impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l' accesso o l' uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione degli incendi, è vietato accendere nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, le stoppie e gli arbusti non estirpati, insistenti al suolo, prima del 15 Agosto e ad una distanza minore a mt 100 cento)

dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle linee ferroviarie.

Coloro che hanno accesso al fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, devono adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui: devono assistere di persona e con mezzi adeguati sino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 76** - obblighi in caso di incendio.

In caso d' incendio:

i presenti all' incendio sono obbligati a prestare opera nella loro estinzione , compatibilmente

- 33 -

alle loro forze e condizioni.

Nessuno potrà impedire l' uso delle proprie vasche, cisterne , pozzi o serbatoi, né quello di propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi agli addetti all' opera di estinzione che s' introducano nella sua casa e sui tetti con relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell' opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico della parte lesa.-

Qualora l' incendio accada di notte , i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che fossero indicati dall' autorità.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 77** - Accensione di razzi e fuochi.

E' proibito accendere, senza il permesso dell' Autorità di P.S. e osservate le prescrizioni delle norme di P.S. , sia di giorno sia di notte, razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell' abitato.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

**Art. 78** - Utilizzo delle risorse idriche.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l' utilizzo delle risorse idriche , onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l' uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

## **TITOLO V**

Variazioni di famiglie - manifestazioni con cortei

**Art. 79** - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ambito anagrafico, le variazioni della composizione della famiglia nelle persone dei conviventi o trasferimento di abitazione, devono essere denunciate all' Ufficio Anagrafico comunale a cura degli interessati.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza, in difetto, da ogni singolo convivente.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 80** - Cortei Funebri.

I cortei Funebri, provenienti dall' obitorio ospedaliero , dall' abitazione dell' estinto o dal luogo ove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l' itinerario più breve sino alla chiesa

- 34 -

ove si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell' autorità , i divieti imposti , la segnaletica stradale , per raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

## **TITOLO VI**

Commercio fisso ed ambulante - pubblici esercizi - insediamenti produttivi.

**Art. 81** - Obbligo di vendita.

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

**Art. 82** - Condizioni nei locali e delle attrezzature di vendita.

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene , i locali, adibiti al commercio e i pubblici esercizi , i laboratori , devono essere manutentivi costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico , sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell' esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante a posto fisso devono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, devono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

#### **Art. 83** - Esposizione dei prezzi.

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico , deve indicare il prezzo delle medesime.

L' obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e ai prodotti commissionati dai clienti.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4° .

- 35 -

#### **Art. 84** - Pesatura delle merci e disciplina degli involucri.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio devono osservarsi le norme igienico - sanitarie per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 del 1973 e successive modifiche.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3° .

#### **Art. 85** - Vendita del Pane.

L' attività di panificazione è disciplinata dalla L. 1002/1956 e dalla L. 580/1967 che detta norme per la disciplina della lavorazione e commercio di cereali, sfarinati, pane e pasta, per la parte relativa alla produzione e vendita di pane.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti , difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

E' vietata la vendita ambulante del Pane.

E' consentito il recapito presso il richiedente in sacchi chiusi.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme , non esime l' esercente dall' obbligo di pesare il pane all' atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità e i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell' esercizio.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4°

**Art. 86** - Carta da avvolgere.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente , nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata o altro materiale protettivo per avvolgere generi commestibili.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3°

**Art. 87** - Limiti per il Commercio ambulante senza posto fisso.

Il Commercio in forma itinerante potrà essere vietato sulle strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla medesima autorità.

Nelle strade ed aree di cui al comma 1° sono vietati, senza apposito permesso rilasciato dal Comune , anche gli altri mestieri girovaghi.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4°

- 36 -

**Art. 88** - Comportamento degli esercenti il Commercio.

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali..

E' vietato agli esercenti il commercio e loro dipendenti gridare o usare amplificatori oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

Tali esercenti e loro dipendenti hanno l' obbligo di indossare vestiti , cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti, in particolare i macellatori, macellai e salumieri, non possono indossare in pubblico indumenti intrisi di sangue.

Gli esercenti di cui ai commi precedenti non possono ricevere denaro e nello stesso tempo manipolare anche generi alimentari senza indossare guanti protettivi.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra di loro , usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva , oltre all' applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco o il Responsabile del servizio potrà sospendere i trasgressori dall' esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di 7 (sette) giorni.

Il Sindaco o il Responsabile del servizio se nominato a seguito di segnalazione degli addetti al controllo , potrà disporre la sospensione dell' autorizzazione per un periodo superiore a sette giorni.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4°

**Art. 89** - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.

Senza la prescritta autorizzazione è vietata la vendita sulla strada , sulle piazze e sui luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ,ecc. nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ,ecc.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4°

**Art. 90** - Esalazioni.

I rivenditori di merce che emana esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure affinché siano attenuate, mediante immersione nell' acqua e rinnovo frequente di essa, nonché l' eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3°.

**Art. 91** - Uso di contrassegni del Comune .

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per

- 37 -

contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell' Amministrazione comunale , salvo deleghe autorizzate, è vietato altresì usarlo sui veicoli .

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4°.

**Art. 92** - Inseadimento di attività produttive, commerciali e simili.

Chiunque attivi o eserciti nell' ambito del territorio comunale una delle sotto elencate attività, è tenuto , entro 30 (trenta) giorni dalla data d' inizio, a darne comunicazione al Sindaco e all' Ufficio Polizia Municipale, specificando chiaramente il tipo dell' attività , i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante e la ragione sociale della ditta.

Le attività soggette alla comunicazione sono le seguenti:

- stabilimenti industriali;
- commerciali al dettaglio e all' ingrosso;
- attività artigianali;
- uffici o locali ove sono svolti servizi, intermediazioni, consulenze finanziarie o contabili, agenzie d' affari, assicurative, bancarie, cure e trattamenti della persona, mediche e simili.

Tale comunicazione viene assolta anche nel caso prevenivano segnalazioni da parte di altri Enti e uffici.



Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3°.

**Art. 93** - Prescrizioni per l' insediamento.

I titolari o legali rappresentanti degli stabilimenti industriali o artigianali, che producano in modo o per motivo qualsiasi rumori o vibrazioni, odori, fumi, polveri, scarichi liquidi o gassosi che possano essere molesti per il vicinato o provocare inquinamenti o disturbi di qualsiasi genere, devono adottare tutte le necessarie speciali cautele ,anche derivanti dall' eventuale introduzione di nuovi metodi o nuove tecnologie, atte a eliminare o ridurre a livelli di legge o accettabili e comunque non dannosi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, le forme d' inquinamento sopra indicate.

In caso di mancanza delle condizioni necessarie perché sia assicurata la tutela della salute pubblica e/o dell' ambiente, sentiti gli organi tecnici preposti , il Sindaco o responsabile dell' Ufficio Tecnico o Polizia Municipale se nominato, può vietare l' attività o subordinata alle cautele preposte dagli organi tecnici, o sospendere l' attività sino a quando siano ripristinate le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e/o dell' ambiente, salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge in caso di emissione di fattori esterni di disturbo, molestia , o danno.

L' interessato è obbligato a rispondere entro il termine assegnatoli alle richieste ed ai questionari degli organi competenti.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4.

- 38 -

**Art. 94** - Esercizio di guide pubbliche.

L' esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione del Sindaco o Responsabile dell' Ufficio Commercio.

Le guide , se richiedono di sostare in luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, devono richiedere la preventiva autorizzazione al Sindaco.

Nell' autorizzazione saranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate a illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate, nell' esercizio delle loro mansioni, dovranno portare un bracciale con l' indicazione " GUIDA AUTORIZZATA".

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 3°.

**Art. 95** - Baracche per pubblici spettacoli.

Senza autorizzazione del Sindaco o del Funzionario incaricato se nominato, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo , nemmeno sulle proprietà private quando siano esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso alla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente

secondo le disposizioni degli articoli precedenti , dovranno essere , a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno di volta in volta essere stabilite dall' amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di mt. 3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- attirare il pubblico con richiami particolarmente rumorosi o molesti;
- di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell' autorizzazione.

Il Sindaco o il Funzionario incaricato se nominato potrà stabilire, caso per caso, un diverso orario.

Le violazioni al presente articolo sono previste dal titolo VII del regolamento , per la sanzione accessoria viene applicata la somma di cui all' art. 96 comma 4°.

## TITOLO VII

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni.

**Art. 96** - Accertamento di violazioni e sanzioni.

Le trasgressioni a norma del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di

- 39 -

Polizia municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente comma sono sanzionate con la somma pecuniaria da L. 50.000= a L. 300.000=;

Le violazioni al presente comma sono sanzionate con la somma pecuniaria da L. 100.000= a L. 600.000=;

Le violazioni al presente comma sono sanzionate con la somma pecuniaria da L. 200.000= a L. 1.000.000=.

Qualora si verifichi che il trasgressore violi più volte gli articoli del presente regolamento la sanzione pecuniaria viene raddoppiata anche se la precedente sia stata regolarmente obblata.

Le violazioni al presente regolamento per le quali non è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria nel corrispondente articolo sono sanzionate con la somma da L. 100.000= a L. 600.000=.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie del presente articolo possono comportare l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, previste al successivo art. 98.

Ai sensi dell' art. 107 del T.U. 03 Marzo 1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate, da parte del trasgressore, esclusivamente mediante versamento dell'importo della sanzione, maggiorata delle spese, sul ccp n. 12947305, intestato a COMUNE DI CAMPONOGARA - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - PIAZZA MAZZINI N. 1 - 30010 CAMPONOGARA (VE).

In caso di mancata obblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1991 n. 689.

**Art. 97** - Sanzioni amministrative accessorie.

Quando le violazioni alle norme del presente regolamento comportino, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria, quest'ultima si applica di diritto secondo le esigenze a seguito riportate:

- a) obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata cosa o attività;
- b) obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di materiale o opere.

Qualora non venga ottemperato a quanto previsto dalle sanzioni accessorie previste, se non immediatamente entro i termini specificati nel verbale di contravvenzione, il Sindaco o il Responsabile del Servizio competente per materia può ordinare la prescrizione e disporre l'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese agli interessati.

**Art. 98** - Sequestro e custodia di mezzi e materiali oggetto di infrazioni.

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, procederanno al sequestro degli oggetti che siano serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, per consentire gli accertamenti del caso o per evitare il pericolo di occultamento delle prove.

Tali oggetti saranno conservati presso il deposito comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa la quale, al riguardo, adotterà i provvedimenti prescritti.

Qualora il contravventore si avvalga dell'oblazione in via breve, le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di danni,

- 40 -

spese, custodia etc.

Per le merci deperibili che non si possano conservare, può essere richiesto all'autorità l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata sarà devoluta a favore di istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e diritti spettanti al Comune, salvo diverse disposizioni dell'autorità competente.

**Art. 99** - Sospensione di concessioni o autorizzazioni.

Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste per Legge o dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di concessione o autorizzazione comunale, sarà inflitta la sospensione delle stesse nei seguenti casi:

- per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere nelle rimozioni, riparazioni o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionato;

- per morosità del pagamento dei tributi o diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

La sospensione può avere la durata massima di giorni 30 (trenta), e si protrarrà fino a quanto il contravventore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione fu inflitta.

**Art. 100** - Ricorsi e contenzioso.

Qualora gli interessati vogliano opporre istanza difensiva contro i provvedimenti del presente regolamento devono inoltrare ricorso, in carta semplice, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, specificando i motivi dell'istanza ed allegando eventuale documentazione. Altresì possono chiedere di essere sentiti in merito.

L'ufficio verbalizzante dovrà inderogabilmente inoltrare eventuali controdeduzioni al Sindaco o al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

L'ordinanza ingiunzione dovrà essere notificata al ricorrente entro i 30 giorni successivi .

Qualora siano richieste integrazioni o documentazione i tempi di attuazione vengono interrotti.

Opposizione all'ordinanza ingiunzione dovrà essere presentata, entro il termine di 30 (trenta) giorni all'Autorità Giudiziaria

**Art. 101** - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 30 (trenta), giorni dalla data di trasmissione al CO.RE.CO., come previsto dall'art. 47 c. 1° Legge 142/90 e Legge 127/97 ed abroga tutti i regolamenti, ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

